SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 143

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 febbraio 2005)

INDICE

BOCO: sulla scomparsa di un cittadino italiano in Grecia (4-06937) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 8325

COSSIGA: sulla presenza di un ufficiale ad un convegno politico (4-07971) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8327

MALABARBA: sul progetto EFA (4-07375) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8329

MALABARBA, FALOMI: sulla cerimonia della firma della Costituzione europea (4-07515) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 8330

MARINO ed altri: sulla Libreria Colonnese di Napoli (4-06688) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 8332

MUZIO: su un movimento di ispirazione fascista (4-06821) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 8334

RIPAMONTI: sull'annullamento di un incontro internazionale a Pechino (4-07832) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 8336

SPECCHIA: sulla chiesa di San Vito martire nel comune di Ostuni (4-06138) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 8337

TREMATERRA: sulla Tessile Spa di Cetrano (Cosenza) (4-06587) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 8338

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

BOCO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia*. – Premesso:

che il 9 agosto 1999 scomparve a Skopelos, in Grecia, l'ingegner Tommaso Franca, di Trieste, del quale a tutt'oggi non si hanno notizie;

che, secondo quanto scritto in una lettera all'interrogante dalla moglie dell'ingegnere, signora Anna Cocchiara, da numerosi indizi si può presumere che Tommaso Franca sia tuttora in vita;

che dopo un iniziale e doveroso interessamento da parte di numerose autorità ed organi istituzionalmente competenti a occuparsi del caso – prefetto di Trieste, questore e diversi funzionari e personale investigativo della questura di Trieste, procuratore della Repubblica di Trieste, Ministero degli affari esteri, autorità elleniche –, nonché di giornalisti – la vicenda fu trattata dalla trasmissione Rai «Chi l'ha visto?» e da un analogo programma della televisione greca – il caso sembra accantonato;

che le numerose richieste di aggiornamento e di informazione della signora Anna Cocchiara in Franca riceverebbero – quando le ricevono – risposte incerte e palesemente evasive, che nessuna luce pongono sui fatti o sullo stato delle indagini, sempre che indagini siano ancora svolte;

che le telefonate pervenute al luogo di lavoro dell'ingegner Tommaso Franca, che ne annunciavano il sequestro da parte di un *commando* terrorista greco, furono considerate prive di fondamento dagli organi investigativi, con la conseguenza di non effettuare indagini in quel senso;

che la testimonianza di due turiste inglesi, che dichiaravano di averlo visto in Grecia poco dopo la sua scomparsa, fu considerata inattendibile;

che il giornalista locale Roberto Vitale, che si era occupato del caso, dapprima dichiarò alla signora Cocchiara di averlo visto, poi ritrattò tutto, e dopo qualche tempo fu trasferito a Pordenone;

che non fu mai ritrovato nessun cadavere che potesse essere ritenuto il corpo di Tommaso Franca;

che, a circa un anno e mezzo dalla scomparsa, consta all'interrogante che le autorità greche organizzarono un grande pattugliamento invitando anche la moglie e gli altri familiari del signor Franca per procedere alla ricerca: c'è motivo di sospettare, dato il tempo infruttuosamente passato fino ad allora, che si trattasse di una messa in scena per simulare il ritrovamento dell'ingegnere, il cui rilascio era forse stato trattato in segreto, ma tutto quel dispendioso spiegamento di forze, difficilmente credibile come semplice riapertura delle indagini, non ebbe alcun esito;

che il terrorista Nikos Mazeotis, *leader* del gruppo anarchico XVII Novembre, condannato a quindici anni di reclusione, ottenne nel frattempo la pena ridotta a cinque anni e il 17 agosto 2001 fu scarcerato;

che da allora le indagini sono a un punto morto e le autorità elleniche non danno più risposte;

che la procura di Trieste riapriva il caso e il procuratore riceveva la signora Anna Cocchiara in Franca, garantendo il suo vivo e operoso interessamento, promettendo anche di ragguagliarla sugli sviluppi e di mostrarle il fascicolo processuale: il fascicolo però le veniva esibito in Questura, e sarebbe risultato privato di tutto ciò che c'era di interessante e ridotto a poche carte prive di valore;

che il procuratore infine – secondo quanto afferma la moglie dello scomparso – avrebbe mutato atteggiamento nei suoi confronti: le diceva di aver svolto indagini, ma non ne riferiva l'esito e si sarebbe trincerato dietro espressioni vaghe, come il «non voler scavalcare» altri organi non precisati, ai quali spetterebbe agire,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino ancora svolte indagini sulla scomparsa dell'ingegner Tommaso Franca;

se ai Ministri constino le ragioni dell'inattendibilità che fu attribuita alle telefonate pervenute al luogo di lavoro dell'ingegner Franca e alla testimonianza delle due turiste inglesi;

quali informazioni i Ministri possano avere in merito al pattugliamento organizzato dalle autorità greche, che coinvolse anche i familiari dello scomparso e che finì in un nulla di fatto;

se il Ministro della giustizia ritenga che ricorrano profili di carattere disciplinare nell'atteggiamento tenuto dalla procura della Repubblica di Trieste e se abbia informazioni in ordine alla individuazione degli organi ai quali spetterebbe agire;

se si intenda risolvere questo doloroso caso o almeno chiarire i motivi per cui non si riesce a risolvere.

(4-06937)

(22 giugno 2004)

Risposta. – Il caso del signor Tommaso Franca, scomparso nell'isola di Skopelos il 9 agosto 1999, è stato seguito con la massima attenzione sia dall'Ambasciata che dal Consolato d'Italia in Atene, dal Servizio Interpol italiano, che ha operato in collegamento con l'Interpol greco, e dal Ministero degli affari esteri.

In particolare, le nostre rappresentanze ad Atene hanno effettuato una costante azione di sensibilizzazione nei confronti delle competenti autorità greche, che hanno condotto, a più riprese, ricerche sull'isola per trovare indizi su un eventuale decesso del connazionale o su un suo allontanamento volontario o forzato da Skopelos.

A richiesta del Consolato d'Italia in Atene sono stati impiegati squadre di vigili del fuoco, unità cinofile e volontari alla presenza del Vice Console onorario a Volos. Ulteriori indagini sono state condotte, presenti i familiari dello scomparso, i quali hanno espresso apprezzamento per l'impegno ed i mezzi impiegati dalle locali autorità di polizia.

In merito ai quesiti posti dal Senatore interrogante, si fa notare che, nonostante le prime infruttuose ricerche, le autorità greche hanno comun-

que continuato ad occuparsi del caso, che a tutt'oggi rimane aperto. Esse hanno inoltre assicurato di non aver tralasciato di indagare su fatti accaduti anche fuori dall'isola di Skopelos per individuare eventuali collegamenti con il caso del signor Franca, ribadendo altresì l'assenza di legami tra la vicenda del connazionale ed il terrorismo greco, in particolare il movimento anarchico denominato «17 novembre».

Non posso inoltre che ribadire l'attenzione con cui l'Ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito, e continua a seguire, le indagini svolte dalle autorità locali, mostratesi, nel corso del tempo, particolarmente sensibili al caso dell'ing. Franca.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(3 febbraio 2005)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che l'interpellante, benché ritenga legittima in via di principio la «preemptive selfdefence», ha votato in Parlamento contro l'invio di unità delle Forze Armate italiane in Iraq in adesione all'azione militare unilaterale anglo-americana in quel Paese perché in contrasto con le norme della Costituzione in materia di impiego dello strumento militare, ma premesso altresì che egli ritiene principio fondamentale di uno Stato democratico la «primazia del potere civile» e quindi la subordinazione dei militari alle autorità costituzionali politiche, con il conseguente corollario della astensione dei militari in servizio da ogni attività politica di partito, chiede di sapere:

se gli interpellati siano informati che il Ten. Gen. Giuseppe Cucchi, già Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri On. Romano Prodi, ha preso parte quale consulente e relatore ad una riunione del vertice del movimento politico-parlamentare «La Margherita», riunito per deliberare sulla posizione da assumere in ordine alla presenza militare italiana nell'Iraq dopo la recente nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed alla eventualità dell'invio di altre unità militari nazionali, e in quella sede ha espresso il suo giudizio negativo sia all'iniziale intervento militare italiano, di cui ha proposto il ritiro, sia all'invio di altre unità militari italiane in Iraq;

se l'ufficiale generale sia stato da loro o dal Capo di Stato Maggiore della Difesa autorizzato a partecipare a detta riunione e quali siano i motivi;

se essi o il Capo dello Stato Maggiore della Difesa siano stati informati o meno di questo episodio da parte delle competenti unità di Polizia Militare dell'Arma dei Carabinieri e se esse ne fossero comunque informate;

quale sia il loro giudizio sul comportamento dell'ufficiale generale e se e quali provvedimenti intendano adottare nei suoi confronti.

(4-07971)

(25 gennaio 2005)

Risposta. – La «libera manifestazione di pensiero», prevista come principio generale dall'articolo 21 della Costituzione, subisce limitazioni per i militari, in ragione del loro *status* che è regolato da normative aventi il carattere della specialità.

La norma generale di riferimento è costituita dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «norme di principio sulla disciplina militare», che stabilisce la possibilità di manifestare pubblicamente il proprio pensiero e le proprie personali opinioni, «salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato o di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione».

Anche l'articolo 6 della legge di principio contiene alcune limitazioni stabilendo, in particolare, che ai militari «è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni e organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative».

L'applicazione della citata normativa, come stabilito dall'articolo 5 della legge in questione, è riferita, però, soltanto ai militari che:

svolgono attività di servizio;

sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

indossano l'uniforme;

si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando, invece, non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono sempre tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

Occorre, a questo punto, esaminare quali ulteriori particolari limitazioni incontri il personale cessato dal servizio attivo, al fine di poter stabilire se il comportamento del Ten. Gen. Cucchi – già collocato nella posizione dell'ausiliaria a far data dal 4 luglio 2003, e dunque in posizione di congedo, seppur particolare – sia censurabile.

La legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo «Stato degli Ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» nello specificare che gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego (art. 3), impone pregnanti limitazioni solo con riferimento all'attività lavorativa per l'ufficiale in ausiliaria che, ad esempio, «non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministrazione, Consigliere, Sindaco ... o assolvere incarichi ... presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare (art. 55).

La citata normativa non contempla particolari limitazioni e/o condizioni all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la libera manifestazione del pensiero.

In ragione di tali considerazioni, tenuto conto del complesso di disposizioni normative menzionate che regolano la materia e considerato che:

l'ufficiale generale in parola, che non è richiamato dall'ausiliaria, non era tenuto alla richiesta di preventiva autorizzazione;

le sole informazioni disponibili sulla vicenda sono quelle provenienti dalle agenzie di stampa, – non si ravvede nel comportamento del Generale Cucchi alcuna violazione di disposizioni normative e conseguentemente non si ravvedono presupposti per l'adozione di eventuali provvedimenti di natura sanzionatoria, attesa la sua posizione di stato giuridico rivestita al momento dell'evento.

Il Ministro della difesa

Martino

(2 febbraio 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione a quanto si legge su «L'Avvenire» in data 25 settembre 2004, se rispondano al vero le notizie secondo cui, per il progetto EFA, 3 aerei sarebbero costati la strabiliante somma di 6 miliardi di euro, cifra che supera di gran lunga ogni più pessimistica previsione;

se sia stata nominata una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità al riguardo.

(4-07375)

(30 settembre 2004)

Risposta. – Il velivolo EF2000 è un caccia di superiorità aerea, sviluppato in collaborazione tra la Germania, il Regno Unito, l'Italia e la Spagna.

A partire dal mese di luglio del 2003 sono cominciate, per tutti e quattro i Paesi partecipanti al programma, le consegne dei primi velivoli di produzione.

Al momento risultano consegnati all'Italia 6 velivoli, di cui 5 schierati sulla base di Grosseto, sede del 4º Stormo dell'Aeronautica militare, ed uno presso l'aeroporto di Torino-Caselle.

Il costo medio di produzione, per il contratto di fornitura in essere risulta di 51,2 milioni di euro a velivolo, a condizioni economiche 2002.

Pertanto, il valore dei sei miliardi di euro riportato nell'articolo non è riferibile al costo di acquisizione di soli tre velivoli, ma è relativo – a livello macroeconomico – all'ammontare dei costi totali, ad oggi sostenuti dall'Italia, per le fasi di sviluppo, industrializzazione, produzione della *tranche* già contrattualizzata (29 velivoli) e per il supporto logistico.

Il Ministro della difesa

Martino

(2 febbraio 2005)

MALABARBA, FALOMI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

in vista della cerimonia per la firma della Costituzione dell'Unione Europea, in programma a Roma il prossimo 29 ottobre, sembra che Palazzo Chigi abbia affidato l'esclusiva delle riprese televisive non all'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo, ma ad una piccola società di produzione, Euroscena, la quale dovrà fornire il segnale a tutte le altre emittenti;

all'evento non saranno ammesse altre televisioni;

la RAI avrà la possibilità di una eventuale diretta con uno o due telecronisti in postazioni esterne che si affacciano sul piazzale del Campidoglio,

si chiede di conoscere:

le caratteristiche del contratto di appalto con Euroscena;

le motivazioni che hanno portato a scegliere la società Euroscena e non il servizio pubblico radiotelevisivo.

(4-07515)

(20 ottobre 2004)

Risposta. – Il Governo italiano, al fine di consentire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il più adeguato ed efficiente svolgimento della cerimonia relativa alla firma della Costituzione europea, tenutasi a Roma il 29 ottobre 2004, ha ritenuto opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2004 (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2004), i termini di vigenza della dichiarazione di «grande evento» per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Tale scelta è stata determinata dalla considerazione che, come evidenziato dalla stessa scelta dell'Unione europea di tenere la predetta cerimonia in Italia, esiste un forte nesso di continuità e causalità tra l'azione svolta dal Governo italiano, nell'ambito del proprio semestre di presidenza, per la predisposizione della nuova carta europea e la sua definitiva approvazione.

Con l'articolo 4 della successiva ordinanza di protezione civile n. 3375 del 10 settembre 2004, nel contesto necessariamente unitario di riferimento costituito dall'aggiornata vigenza della dichiarazione di «grande evento», è stato tra l'altro previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile, già nominato, ai sensi dell'ordinanza n. 3199 del 2002, Commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, continuasse ad avvalersi dei poteri assegnatigli dall'ordinanza n. 3313 del 2003, in particolare dall'articolo 1, commi 2, 3 e 5.

Pertanto, l'affidamento delle riprese televisive della cerimonia della firma del Trattato costituzionale europeo ha riguardato un'unica società, la società Eurotimes s.r.l..

Tale scelta è stata determinata, in primo luogo, dall'assoluta necessità di assicurare la disponibilità totale delle immagini dell'evento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione, soprattutto, delle pressanti esigenze di sicurezza, atte a tutelare in maniera adeguata l'immagine e l'incolumità delle autorità istituzionali straniere convenute per l'occasione, rappresentate dai Capi di Stato o di Governo dei paesi firmatari e dei paesi candidati all'ingresso nell'Unione e dagli stessi vertici delle istituzioni europee.

Per quanto riguarda il riferimento alla società Euroscena, si fa presente che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato che la commessa relativa agli allestimenti scenografici ed impiantistici per le esigenze connesse allo svolgimento della cerimonia di ratifica della Costituzione europea è stata affidata alla stessa società Eurotimes s.r.l. e non alla società Euroscena.

Occorre, anche, precisare che tale peculiare regime contrattuale ha consentito alla Presidenza del Consiglio dei ministri di disporre gratuitamente dei diritti televisivi così da poterne far beneficiare le autorità governative dei Paesi che avrebbero formulato richiesta in tal senso.

Quanto sopra esposto è essenzialmente il risultato di un'attenta valutazione, da cui sono emersi due elementi fondamentali: il primo, considerato il limitato lasso di tempo a disposizione, legato alla necessità di assicurare, attraverso la prestazione unitaria delle molteplici forniture funzionalmente e reciprocamente connesse, elevati *standard* qualitativi, soprattutto in termini di sicurezza; il secondo elemento costituito dalla necessità di mantenere l'unicità del servizio e del complesso di forniture, trattandosi di prestazioni strettamente connesse tra loro e, pertanto, inscindibili, tali da assicurarne la funzionalità, e l'oggettiva economicità della spesa, derivante dall'affidamento delle prestazioni richieste ad un'unica società.

In proposito, la società Eurotimes s.r.l. ha avanzato varie offerte economiche sul «pacchetto» delle prestazioni richieste, rispettivamente in data 8, 15, 25, 26 e 27 ottobre, che hanno subito una serie di ribassi a seguito di successive negoziazioni avvenute tra i contraenti.

Appare evidente che l'imminenza dell'evento non ha, in alcun modo, permesso l'espletamento delle ricerche di mercato necessarie all'individuazione di imprese dotate della specifica competenza tecnica e degli essenziali requisiti di sicurezza richiesti dalla «particolarità» della manifestazione in argomento, anche in considerazione dei tempi stabiliti per le necessarie conseguenti verifiche.

È appena il caso di sottolineare che le esigenze connesse alla corretta celebrazione dell'evento, in ragione della complessità relativa ai profili della competenza tecnica e della sicurezza, non rendevano comunque opportuna la diffusione neanche del contenuto minimo di elementi informativi indispensabili per avviare le trattative finalizzate all'individuazione di un possibile miglior offerente.

Infatti, proprio in considerazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione in questione ed in base alle quali

la stessa è stata qualificata «grande evento», l'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3313 del 2003 ha autorizzato «il ricorso alla trattativa privata, anche mediante affidamento diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma urgenza», sempre tenendo conto dell'idoneità dei contraenti in relazione alle specifiche esperienze maturate nel settore.

Ultima, ma non per questo meno importante, argomentazione da sottoporre all'attenzione degli onorevoli interroganti, è costituita dall'esperienza e dalla comprovata competenza in materia, dimostrata dalla società Eurotimes s.r.l. già in occasione del vertice Nato-Russia.

Infine, è opportuno evidenziare ancora una volta che le iniziative connesse alla gestione di questo, come di altri «grandi eventi», sono improntate all'insegna della massima comunicazione e pubblicità: infatti, al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza, la stessa ordinanza sopra citata ha autorizzato la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri finanziari.

Come in precedenti analoghe circostanze, ciò avrà luogo una volta che saranno completate le verifiche *ex post* di congruità delle spese, al momento in corso, sulla base delle quali verrà a determinarsi il riconoscimento delle spese effettivamente da erogare.

Inoltre, si rappresenta che il «decreto approvativo della lettera di commessa all'Eurotimes s..r.l. per la realizzazione di allestimenti scenografici ed impiantistici per le esigenze connesse allo svolgimento della cerimonia di ratifica della Costituzione europea del 29 ottobre 2004» del Capo del Dipartimento della protezione civile è stato inviato al controllo della Corte dei Conti e da quest'ultima registrato in data 29 novembre 2004, reg.11, foglio 42.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(4 febbraio 2005)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

la prematura scomparsa di Gaetano Colonnese, straordinaria figura di editore – libraio, ha rattristato profondamente tutto l'ambiente culturale, sociale e politico di Napoli;

la «Libreria Colonnese», che è stata per decenni un punto di riferimento culturale per la città, rischia di perdere i suoi locali storici in via S. Sebastiano di proprietà del conservatorio di Napoli;

il Sovrintendente ai beni architettonici, in un'intervista concessa al «Corriere del mezzogiorno» del 23.4.04, ha dichiarato che: «porre un vincolo di destinazione per motivi culturali ai locali della libreria Colonnese, così come richiesto da Italia Nostra, si è rivelato problematico e che uno spostamento in altra sede vicina alla vecchia sarebbe indolore e non drammatico»;

al contrario, gli sforzi sinora compiuti per reperire nuovi locali si sono dimostrati del tutto inefficaci e improduttivi di esiti positivi, stanti l'inadeguatezza e la scarsa funzionalità dei locali proposti per la continuazione delle attività,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, promuovere e sollecitare, raccogliendo così anche l'appello dei tanti intellettuali meridionali, per evitare il trasferimento della libreria Colonnese dalla sua sede storica, salvaguardando così la tradizionale e prestigiosa presenza culturale della libreria, cara alla città di Napoli.

(4-06688)

(28 aprile 2004)

Risposta. – Preliminarmente, occorre sottolineare che la Soprintendenza competente si è attivata, fin dall'inizio della vicenda, per far sì che l'attività commerciale e culturale svolta dalla libreria continuasse nei locali di proprietà del Conservatorio di musica «San Pietro a Majella».

A tal proposito si segnala che, nel luglio 2003, la stessa Soprintendenza ha avanzato una proposta di vincolo, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, a seguito della quale la Direzione regionale di riferimento ha richiesto un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, circa la legittimità di un vincolo da emanarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo.

Purtroppo, il parere formulato dall'Avvocatura ha evidenziato l'impossibilità di imporre un vincolo sull'attività commerciale svolta dalla libreria Colonnese nei locali da essa occupati.

In particolare, nel parere viene richiamata la dominante interpretazione giurisprudenziale secondo cui, per imporre un vincolo storico su un immobile, non è sufficiente che lì si svolga un'attività culturale di pregio.

Infatti, il nostro ordinamento prevede che siano oggetto di tutela solo le cose materiali che presentino interesse storico, artistico, archeologico o etnografico a causa del loro intrinseco valore o che abbiano acquisito tale carattere per il loro riferimento ad accadimenti della storia, della letteratura, dell'arte e della cultura in generale.

La gestione commerciale o l'esercizio artigianale di determinate attività, pur se attinenti a valori storici, culturali o filosofici, invece, – sin dalle leggi di tutela dei beni culturali del 1939 – non sono mai stati ricompresi tra i beni tutelabili se non nel caso in cui fossero incorporati in strutture materiali sottoponibili a vincolo.

In considerazione di questi principi, non essendo vincolabile l'attività culturale e commerciale in sé e per sé e non sussistendo, nel caso della libreria Colonnese, strutture materiali di interesse culturale, la Soprintendenza ha dovuto rinunciare, suo malgrado, ad adottare il provvedimento di vincolo.

Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni attribuite al Soprintendente competente e riportate da taluni organi di stampa, preme precisare che le stesse sono state formalmente rettificate dal medesimo alle redazioni delle testate giornalistiche interessate. Inoltre, si segnala che lo stesso Soprintendente ha aderito all'appello per il mantenimento dell'attuale sede, riconoscendo l'impegno culturale svolto dalla libreria Colonnese.

In conclusione, nel sottolineare che tutto quanto in potere del Ministero per i beni e le attività culturali è stato diligentemente svolto per la sollecita definizione della questione, si richiama l'attenzione sul fatto che, in ogni caso, qualsiasi decisione in merito alla permanenza dell'antica libreria spetta all'ente proprietario.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(27 gennaio 2005)

MUZIO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nel Comune di San Giorio di Susa (Torino), in occasione delle prossime elezioni amministrative, è stata presentata una lista denominata «Fascismo e libertà», contraddistinta da un simbolo circolare nero raffigurante al centro un fascio littorio con l'iscrizione fascismo e libertà;

il movimento che ha presentato questo simbolo si è definito, nel quotidiano «Luna Nuova» del 18 maggio 2004, «autenticamente fascista», e nel proprio sito Internet, composto da un fondo nero e fasci littori e caratteri gotici, compare una frase nota di Benito Mussolini: «dovete sopravvivere e mantenere nel cuore la fede. Il mondo me scomparso avrà bisogno ancora dell'idea che è stata e sarà la più audace, la più originale e la più mediterranea ed europea delle idee. La storia mi darà ragione»;

il candidato a Sindaco del movimento «Fascismo e libertà» per il Comune di San Giorio di Susa, sempre nel quotidiano «Luna Nuova» del 18 maggio 2004, ha dichiarato: «il fascismo rappresenta la soluzione ai problemi di questo Paese»;

«Fascismo e libertà» ha presentato liste in un paese delle valli di Lanzo, in due comuni del Pinerolese e in alcuni comuni dell'Astigiano, dove esiste anche la sede regionale del movimento;

l'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione italiana dispone che è «vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del movimento «Fascismo e libertà», affinché il principio costituzionale sopra citato possa essere ristabilito.

(4-06821)

(20 maggio 2004)

RISPOSTA. – Occorre precisare innanzitutto che in base alle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), le operazioni relative all'esame e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali sono devolute all'esclusiva competenza delle Commissioni elettorali circondariali – organi collegiali in posizione di terzietà – nei cui confronti l'Amministrazione dell'interno non dispone di alcun potere di sovraordinazione ed i cui atti, peraltro, sono impugnabili, in sede giurisdizionale, davanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali.

Venendo ora al caso specifico del Comune di San Giorgio di Susa (Torino), si precisa che tutte le liste presentate sono state ammesse, a conclusione del relativo *iter* procedimentale, da parte delle Commissioni elettorali circondariali.

Tali Commissioni hanno valutato anche la documentazione prodotta dal movimento «Fascismo e libertà», costituita sia da provvedimenti adottati in sede di giurisdizione penale, di esclusione di eventuali reati imputabili ai rappresentanti di tale movimento, che da decisioni di organi giurisdizionali amministrativi, di accoglimento di ricorsi proposti avverso la ricusazione dello stesso simbolo, adottato dalla lista in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Per completezza di informazione si precisa, peraltro, che le liste del predetto movimento alle recenti consultazioni elettorali non hanno ottenuto alcun seggio per l'esiguo numero di voti riportato.

Per quanto riguarda l'adozione di eventuali misure nei confronti dei movimenti politici di estrema destra, e, in particolare, del movimento «Fascismo e libertà», si ricorda che l'ordinamento vigente consente l'assunzione di un provvedimento di scioglimento di organizzazioni fasciste, «sotto qualsiasi forma» (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato la avvenuta «riorganizzazione del disciolto partito fascista» (art. 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come modificata dall'art. 7, legge 22 maggio 1975, n. 152) ovvero un'attività, da parte dell'organizzazione destinataria del provvedimento di scioglimento, volta a favorire reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 7, decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Il movimento «Fascismo e libertà» è stato oggetto di numerosi procedimenti penali nei confronti dei suoi fondatori, per presunta violazione degli artt. 1, 2 e 4 della citata legge n. 645/1952 e successive modificazioni, tutti conclusisi con decreti di archiviazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° febbraio 2005)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

secondo notizie apparse sulla stampa («Il Manifesto», 9 dicembre 2004) doveva tenersi in questi giorni a Pechino un incontro internazionale, promosso dall'OCSE e dal governo della Repubblica Popolare Cinese, finalizzato a fare pressioni sulle aziende multinazionali operanti in Cina, affinché osservino gli *standard* internazionali in tema di diritti dei lavoratori e le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali, che chiedono, tra l'altro, di rispettare i diritti dei lavoratori, di non provocare danni all'ambiente, di non permettere il diffondersi della corruzione, di tutelare i consumatori e di evitare comportamenti anticoncorrenziali;

il governo di Pechino avrebbe improvvisamente annullato i visti di ingresso dei partecipanti e comunicato la cancellazione dell'incontro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei motivi per i quali il governo cinese avrebbe annullato l'incontro internazionale;

se risulti che siano state intraprese iniziative, anche nell'ambito della recente visita a Pechino del Ministro degli affari esteri, per promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori, e più in generale dei diritti civili, nella Repubblica Popolare Cinese;

se rientri fra gli intendimenti del Governo la presentazione di rimostranze, per l'annullamento dell'incontro, al governo cinese.

(4-07832)

(13 dicembre 2004)

Risposta. – In risposta ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, si ritiene utile fornire i seguenti elementi di informazione.

Riguardo all'annullamento dell'incontro internazionale in programma a Pechino il 13 14 dicembre dal titolo «Socially responsible investment China and North-East Asia – The role of the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Guidelines on multinational enterprises», si fa presente che:

1. da un breve messaggio ufficiale del Direttore generale del Development Research Centre (DRC) della Repubblica Popolare Cinese, Sun Lanlan, del 3 dicembre 2004, diretto all'attenzione del responsabile della Public Affairs Division del PAC (Public Affairs and Communications Directorate) dell'OCSE, Mr. John West, risulta che l'incontro sarebbe stato solo rinviato, non quindi cancellato, a seguito dei contatti con gli enti cinesi partecipanti. Il messaggio non precisa la data della sua riedizione;

2. da contatti telefonici intercorsi in forma ufficiosa tra i responsabili organizzativi dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e quelli cinesi, questi ultimi hanno giustificato il rinvio sostanzialmente a causa di:

a) eventi concomitanti;

b) uno squilibrio tra i molti partecipanti provenienti dall'estero ed i pochi locali, squilibrio che sarebbe emerso dalle schede informative, trasmesse agli organizzatori cinesi dagli iscritti all'evento.

I responsabili dell'OCSE intendono, comunque, mantenere l'incontro in agenda, dopo aver preso nuovi contatti con le controparti.

Riguardo invece al rispetto dei diritti dei lavoratori e più in generale dei diritti civili, si desidera ricordare che la questione, costantemente evocata nell'ambito dei temi coperti dal dialogo Unione europea-Cina in materia di diritti umani, è stata, da ultimo, sollevata nel corso degli incontri ufficiali che il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro, ha avuto in occasione della visita di Stato in Cina. Le autorità italiane, nel sottolineare che il ciclo di sviluppo della Cina è un fatto inarrestabile, hanno ribadito l'importanza di una sempre maggiore applicazione da parte cinese delle regole dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), in linea con la crescente responsabilità internazionale del Paese. Anche in occasione del suo intervento all'Università di Pechino Qinghua, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come, nello sviluppare i rapporti con la Cina e rafforzare la collaborazione reciproca, l'Italia si ispiri ai principi fondamentali della nuova Costituzione europea che prevedono che l'Unione, nelle relazioni con il resto del mondo, contribuisca alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà fra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONIVER

(7 febbraio 2005)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Comune di Ostuni (Brindisi) ha deciso la chiusura, per motivi di sicurezza, della chiesa di San Vito Martire, detta delle "Monacelle", annessa all'omonimo ex convento;

che detta chiesa è utilizzata da diversi anni come sede espositiva del Museo comunale di civiltà preclassiche della Murgia meridionale;

che la chiusura è stata motivata dalla caduta di intonaci e calcinacci dal tetto della navata interna, dalle infiltrazioni di acqua, dalla presenza di fessure, ecc.;

che erano e sono in corso lavori, da parte della Soprintendenza, a seguito di un finanziamento di 100 milioni di vecchie lire (70 dalla regione - Ministero per i beni culturali e 30 dal comune);

che il predetto finanziamento non è assolutamente sufficiente per gli interventi urgenti necessari, e tra questi la messa in sicurezza della na-

vata interna e la sistemazione del tetto, visto che i lavori eseguiti dalla Soprintendenza con guaine protettive non sono stati completati con la ricollocazione delle tegole,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo.

(4-06138)

(17 febbraio 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante la chiusura, per motivi di sicurezza, della Chiesa di «San Vito Martire», situata nel Comune di Ostuni (Brindisi), si rappresenta quanto segue.

La competente Soprintendenza, in sede di elaborazione della fase esecutiva di uno specifico progetto predisposto dall'amministrazione comunale per la messa in sicurezza dell'edificio, ha effettuato dei sopralluoghi all'edificio, dai quali sono emerse anche evidenti gravi infiltrazioni delle acque meteoriche. La Soprintendenza, in accordo con l'ente locale, ha, di conseguenza, ritenuto necessario intervenire con risorse ministeriali, per assicurare il regolare smaltimento delle acque piovane dalle coperture.

Inizialmente, la limitata disponibilità finanziaria ministeriale ha permesso di realizzare solo «un pronto intervento», che non ha consentito l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a rendere agibile l'edificio sacro.

Recentemente, a seguito di un finanziamento di centomila euro, sono stati affidati gli ulteriori interventi – presumibilmente, della durata di sei mesi – che consentiranno di pervenire alla definitiva soluzione delle problematiche attinenti tali infiltrazioni, restituendo la Chiesa di San Vito Martire alla fruizione pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono

(1° febbraio 2005)

TREMATERRA. – *Ai Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* – Premesso:

che la grave crisi occupazionale che ha investito negli anni '90 la Tessile s.p.a. di Cetrano (Cosenza), a gestione ex GEPI, ha comportato la chiusura dell'attività e la messa in mobilità di tutti i lavoratori che superavano le 150 unità;

che solo dopo una lunga e logorante azione svolta dalle istituzioni locali (Comune di Cetraro e Regione Calabria), dal Ministero dell'industria, dal Ministero del lavoro, dalle organizzazioni sindacali e dalla Itainvest s.p.a., subentrata alla GEPI, alla fine del 1997 si delineava un'ipotesi di soluzione e nel polo tessile di Cetraro venivano avviati tre progetti industriali: un calzaturificio che subentrava alle due fabbriche Conca ed

LCM per l'utilizzo del marchio "Firrao"collegato con il calzaturificio di Luzzi; un pantalonificio che doveva operare tramite la Seta s.p.a. di tale Tavassi Gaetano e, infine, un'iniziativa nel settore della maglieria affidata al sig. Angelo Marani, residente in Correggio (Reggio Emilia), via Campagnola n. 16;

che delle due prime iniziative il calzaturificio ha operato per qualche anno ed ha cessato l'attività essendo in stato di insolvenza, mentre il pantalonificio non ha mai iniziato l'attività e la società Seta è stata dichiarata fallita agli inizi del 2003;

che, quanto al Marani, questi costituiva la società "Emiliana Tessile" s.r.l e la Itainvest, attraverso un complicato meccanismo, cedeva a prezzo simbolico (3.000 lire) sia la propria partecipazione alla società Emiliana Tessile s.p.a., stabilita in 13 miliardi di lire, sia l'area di oltre 50.000 metri quadrati e lo stabilimento di Cetraro di proprietà della Tessile;

che dei 13 miliardi che vengono previsti dalla Itainvest quale erogazione di finanziamenti pubblici, sette miliardi vengono erogati all'atto della stipula del contratto per aumento di capitale della società Emiliana tessile s.p.a., le cui quote vengono vendute a prezzo simbolico al Marani, ed il resto: 1) quanto ad una quota di 2.000 milioni di lire, è previsto sia erogata a condizione e nel momento in cui gli investimenti della società relativi a pubblicità (come ad esempio fiere, sfilate, cataloghi, attività promozionali in genere, ecc.), registrazioni o licenze di marchi, beni immobili, acquisizioni di impianti e macchinari, raggiungano il tetto di 3.000 milioni di lire complessivi; 2) quanto ad un'ulteriore quota di 2.000 milioni di lire, a condizione e nel momento in cui gli investimenti della società relativi a pubblicità (come ad esempio fiere, sfilate, cataloghi, attività promozionali in genere, ecc.), registrazioni o licenze di marchi, beni immobili, acquisizioni di impianti e macchinari, raggiungano il tetto dei 6.000 milioni di lire complessivi; 3) quanto alla restante quota di capitale sociale deliberato, pari a 2.000 milioni di lire, a condizione e nel momento in cui gli investimenti della società relativi a pubblicità (come ad esempio fiere, sfilate, cataloghi, attività promozionali in genere, ecc), registrazioni o licenze di marchi, beni immobili, acquisizioni di impianti e macchinari, raggiungano il tetto di 10.000 milioni di lire complessivi;

che di fronte a tale esborso di pubblico denaro, di cui non si conosce neanche quanto in concreto il Marani abbia percepito, il suo obbligo era quello di rilevare lo stabilimento di Cetraro, ristrutturato a garantire occupazione per 50 unità lavorative, di cui 37 attinte tra i lavoratori in mobilità della Tessile s.p.a;

che una volta assunti gli operai nel numero stabilito avrebbe dovuto iniziare la produzione e garantire per tre anni l'attività lavorativa;

che nessuna attività produttiva è stata mai avviata dalla Emiliana tessile e gli operai assunti nel 1999 sono stati in forza per brevi periodi senza sapere bene cosa abbiano fatto, per cui tra corsi di formazione (finanziati dalla Regione Calabria e forse anche dalla Regione Emilia Roma-

gna) e periodi di cassa integrazione si è giunti agli inizi del 2003, quando si è sospesa ogni attività;

che il Marani sta dimettendo ogni attività e si paventa che possa vendere lo stabilimento, ammesso che ne sia proprietario, cosa che di fronte alla palese inadempienza ai suoi obblighi non dovrebbe essere,

si chiede di sapere:

come il Marani abbia potuto avere le erogazioni di pubblico denaro che erano condizionate ai suoi adempimenti e chi lo abbia controllato in questi anni e lo controlli tutt'ora e possa chiamarlo a rispondere delle sue inadempienze;

se il Marani, che non ha mai assicurato avvio di attività produttive, possa vantare diritti sugli immobili cedutigli dalla Itainvest, oggi Italia Lavoro;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, direttamente e tramite Italia Lavoro, per recuperare il denaro erogato e chiamare il Marani alle proprie responsabilità;

quale sarà il destino dei lavoratori, gettati nella più nera disperazione dai comportamenti del Marani, che vedono svanita ogni prospettiva di occupazione, sicché vivono l'intera vicenda come un grande imbroglio.

(4-06587)

(20 aprile 2004)

Risposta. – In relazione all'interrogazione in questione si rappresenta quanto segue, anche sulla base di elementi informativi forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Società Emiliana Tessile è subentrata attraverso l'allora Itainvest nella gestione di parte delle attività ubicate sul sito produttivo di Cetraro alla fine del 1997.

La società, di proprietà del signor Angelo Marani, operava nel settore della produzione di maglieria e, nell'abito di diversi incontri svoltisi presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha proposto, illustrato e ottenuto la condivisione di un piano industriale che prevedeva per l'impresa una serie di impegni, in termini economici e occupazionali, a fronte dell'erogazione di specifiche provvidenze da parte dello Stato.

Dagli atti in possesso dell'Associazione degli industriali di Cosenza, decorrenti dalla data dell'8 novembre 2000, è possibile delineare un quadro esaustivo per ciò che concerne il primo punto dell'interrogazione parlamentare in argomento.

Si evince, infatti, che le erogazioni di finanziamenti statali erano riconducibili ad accordi sottoscritti presso il suddetto Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa verifica e controllo degli stessi da parte di «Investire Partecipazioni» (ex GEPI). L'impresa, in data 8 febbraio 2001, ha fornito un ulteriore documento di programmazione a breve/medio termine che riporta gli investimenti realizzati e lo stato dell'arte della situazione aziendale.

Investire Partecipazioni (ex GEPI) ha confermato di aver svolto una puntuale verifica degli impegni e di averne riscontrato un «sostanziale rispetto», salvo richiedere all'azienda di «procedere alle assunzioni e ai trasferimenti dei macchinari entro i primi mesi del 2002».

La situazione resta sostanzialmente immutata fino a dicembre 2002, periodo in cui l'azienda evidenzia la necessità di ricorrere allo strumento della mobilità del personale, nonché di voler «concedere in comodato gratuito al territorio parte del complesso immobiliare».

L'Emiliana Tessile ha programmato ed attuato una serie di investimenti tesi a rendere operativa la sede di Cetraro, ristrutturando l'intero stabilimento attraverso lavori che hanno interessato le opere edili, il ripristino dei telai e l'adeguamento degli impianti, ponendo le maestranze in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore ed attuando corsi di riqualificazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Nel rispetto degli accordi sottoscritti all'atto del rilevamento dello stabilimento, l'Emiliana Tessile ha di fatto richiamato in servizio i lavoratori già in forza all'ex Tessile di Cetraro, per un totale di 37 unità, ma dopo alterne vicende che hanno visto l'Emiliana Tessile porre a più riprese in cassa integrazione guadagni straordinaria i lavoratori assunti, è stato accertato che presso lo stabilimento di Cetraro, a decorrere dal 19 gennaio 2004, non viene più svolta alcuna attività lavorativa.

A fronte della realizzazione del piano di riconversione industriale, appositamente predisposto per l'avvio ed il conseguenziale sviluppo della nuova attività produttiva, l'Emiliana Tessile otteneva i previsti finanziamenti destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli immobili, all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, oltre che all'informatizzazione ed allo sviluppo della rete commerciale.

Il nuovo sito produttivo non è tuttavia mai decollato a pieno regime, salvo brevi periodi di attività, fino a registrare la cessazione dell'attività produttiva a decorrere dal 19 gennaio 2004, data in cui l'Emiliana Tessile ha collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore tutte le maestranze in forza.

In ordine ad un'eventuale riconversione aziendale, si è tenuta in data 13 gennaio 2004 presso l'Assessorato al lavoro della regione Calabria, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, apposita riunione nel corso della quale è stato sottoscritto un accordo in base al quale la Società Emiliana Tessile Spa cessa l'attività e cede lo stabilimento ad una nuova Società «NEWCO» srl di Citrigno e Aquino, che si impegna a presentare al Ministero del lavoro un progetto di riconversione per il rilancio del sito industriale dell'Emiliana Tessile di Cetraro ed il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali.

Si fa riferimento, poi, ai contributi pubblici erogati e si precisa quanto segue:

1) ai sensi della legge n. 64 del 1986 e leggi pregresse, a favore della ditta Tessile Spa di Cetraro (Cosenza) sono state agevolate due iniziative, di cui una risalente agli anni '60 e l'altra agli anni '80, per le quali

i vincoli decennali di destinazione dello stabilimento sono già trascorsi da tempo; mentre non risultano agevolate iniziative a favore degli altri soggetti indicati nell'interrogazione stessa;

2) per quanto attiene la concessione di agevolazioni in base alla legge n. 488 del 1992 si forniscono le seguenti informazioni:

con decreto ministeriale n. 70804 del 3 marzo 1999 è stato concesso in via provvisoria alla ditta Calzaturificio di Luzzi Spa – Prog. 28075/98 un contributo in conto capitale pari a 777.706,62 euro a fronte di investimenti ammessi per 1.288.559,96 euro (lire 2.495.000.000) per la realizzazione di un nuovo impianto sito in Cetraro, località S. Maria di Mare, per la produzione di tomaie per calzature, successivamente revocato con decreto ministeriale n. 1207779 del 28 novembre 2002;

con decreto ministeriale n. 688146 del 3 marzo 1999 è stato concesso in via provvisoria alla ditta Seta Spa – Prog. 10919/98 un contributo in conto capitale pari a 780.789,86 euro a fronte di investimenti ammessi per 1.191.982,52 euro (lire 2.308.000.000) per la realizzazione di un nuovo impianto sito in Cetraro – Via Donato Faini 29, per la produzione di pantaloni, successivamente confermato con decerto ministeriale di concessione definitiva n. 99864 del 26 febbraio 2001. In relazione all'intervenuto fallimento segnalato nell'interrogazione e mai comunicato dal curatore fallimentare, questa Amministrazione procederà alla revoca delle agevolazioni;

relativamente alla ditta Seta Spa – progg. nn. 37630/11 e 78644/12 – non risultano concesse agevolazioni fnanziarie ai sensi della legge n. 488 del 1992 (decreti di diniego);

relativamente alla ditta Emiliana Tessile Spa – progg. nn. 59637/98 e 53242/11 – non risultano concesse agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 488 del 1992 (decreti di diniego).

Circa il quarto punto della predetta interrogazione sembrano sussistere i presupposti perché l'azienda ricorra, ove non lo abbia già fatto, agli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla legge quali la cassa integrazione guadagni e la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 per i lavoratori privi di salario.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(1° febbraio 2005)